

Codice A1610B

D.D. 18 maggio 2020, n. 208

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. FIANO (TO)**

**Intervento: Nuova realizzazione di fabbricati a servizio di azienda agricola esistente, Via Misti 73 - Fg. 6, Mapp. 189,191,192, 293, 188, 193, 161,162,163 . Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO N. DD-A16 208**

**DEL 18/05/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. FIANO (TO)  
Intervento: Nuova realizzazione di fabbricati a servizio di azienda agricola esistente,  
Via Misti 73 – Fg. 6, Mapp. 189,191,192, 293, 188, 193, 161,162,163 .  
Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020 che prevede, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*Segnatura di protocollo riportata nei  
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

*Classif. 11.100/GESPAE/68/2020A/A1600A*

*Rif. n. 10963/A1610B del 31/01/2020*

*Rif. n. 11036/A1610B del 31/01/2020*

*Rif. n. 14524/A1610B del 10/02/2020*

*Rif. n. 24716/A1610B del 04/03/2020*

*Rif. n. 28993/A1610B del 16/03/2020*

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: FIANO (TO)  
Intervento: Nuova realizzazione di fabbricati a servizio di azienda agricola  
esistente quali abitazione principale, ricovero attrezzi, locali per la produzione,  
ricovero animali, tunnel per colture orticole – Via Misti n. 73 – Fg. 6, Mapp.  
189,191,192, 293, 188, 193, 161,162,163  
Istanza: XXXXXXXXXX

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di Fiano (TO) in  
data 31/01/2020 con nota prot. n. 531 del 30/01/2020, per il rilascio dell'autorizzazione  
paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo  
paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata  
all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti in data 04/03/2020, con nota prot. n. 1243 del  
04/03/2020 e in data 16/03/2020 con prot. n. 1505 del 16/03/2020,

considerato che gli interventi previsti prevedono, ai fini dell'incremento delle  
attività aziendali del richiedente, sui Mapp. 189,191,192, 293 la realizzazione di un  
nuovo fabbricato composto da: stalla per il ricovero bestiame con annessa tettoia e  
deposito per attività connesse, edificio destinato alla commercializzazione dei prodotti

agricoli di propria produzione e ad abitazione principale, concimaia; sui Mapp. 188 e 193 verrà invece realizzato il parcheggio pertinenziale dell'azienda agricola, mentre sui Mapp. 161, 162, 163 verranno montati tre tunnel per prodotti agricoli, con centine metalliche e copertura con telone di naylor rimovibile,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Fiano (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004 (fascia spondale del Torrente Ronea),

tenuto conto della presenza nelle immediate vicinanze di ulteriori attività agricole-produttive,

preso atto, a seguito dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata in sub-delega per il taglio di bosco, è stata comunque preservata una fascia arborata che in parte contribuirà al mascheramento dei nuovi fabbricati,

preso atto che è stato parzialmente rivista la scansionatura delle finestre dell'edificio destinato ad abitazione e spaccio aziendale, evitando l'impiego di tipologie a nastro e privilegiando aperture di taglio tradizionale,

preso atto della possibilità di integrare i nuovi manufatti all'interno del contesto di riferimento attraverso idonei interventi di sistemazione vegetazionale, così come da progetto e da indicazioni riprodotte di seguito,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località e che le nuove edificazioni non interferiranno con le caratteristiche di naturalità del corso d'acqua tutelato,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- si preveda a mascheramento della concimaia l'impianto di specie autoctone, evitando l'impiego di specie esotiche ed invasive quali il bambù; si ipotizzi piuttosto l'utilizzo di carpino o altre specie locali;
- all'interno dell'area in proprietà, in funzione della visibilità dei nuovi manufatti dell'azienda agricola, si ipotizzi l'impianto di specie arboree così come previsto in progetto, evitando però l'impiego della paulownia, anch'essa specie alloctona, e prevedendone la sostituzione con altre specie arboree idonee, escludendo in ogni caso specie ricomprese nelle Black List regionali; ugualmente si impianti lungo il perimetro di proprietà siepe mista di specie locali, evitando l'utilizzo di specie sempreverdi, quali varietà di *Chamaecyparis*;
- si mantengano le superfici esterne ai nuovi manufatti dell'azienda con caratteristiche naturalmente drenanti, fatta salvo l'accesso al lotto, così come indicato nella relazione integrativa (Lettera\_integrazione.PDF.P7M ).

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	Istanza.PDF.P7M
2	<i>Documentazione fotografica</i>	Elaborato_fotografico.PDF.P7M
3	<i>Elaborato grafico – planimetria generale nuova azienda agricola</i>	Elaborato_progettuale.PDF.P7M
4	<i>Elaborato grafico – planimetria generale, piante particolari tunnel</i>	Elaborato_progettuale1.PDF.P7M
5	<i>Programma di fabbricazione</i>	Estratto_Programma_di_Fabbricazione.pdf
6	<i>Relazione paesaggistica</i>	Relazione_Paesaggistica.PDF.P7M
7	<i>Relazione tecnica</i>	Relazione_Tecnica.PDF.P7M
8	<i>Autorizzazione paesaggistica subdelega taglio bosco</i>	EDLI0013-AP2019-5115.pdf
9	<i>Relazione integrativa</i>	Lettera_integrazione.PDF.P7M
10	<i>Elaborati progettuali rivisti</i>	Tav_3.PDF.P7M
11	<i>Inquadramento generale – contesto paesaggistico</i>	Tav_5.PDF.P7M
12	<i>Render</i>	Render.PDF.P7M

Il Funzionario Istruttore  
**Arch. Elisa Olivero**

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Giovanni Paludi**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Ministero  
per i beni e le attività culturali  
e per il turismo

Torino,

Alla Regione Piemonte  
Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Territorio e Paesaggio  
C.so Bolzano, 44 Torino (TO)

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Prot. n.  
Risposta al foglio del 24.3.2020 N. 31062

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica  
DESCRIZIONE: **Comune Fiano Prov. TO**  
**Bene e oggetto dell'intervento:** Realizzaz. fabbricati azienda agricola  
**Indirizzo:** Via Misti, 73  
DATA RICHIESTA : **Data di arrivo richiesta:** 24.3.2020  
**Protocollo entrata richiesta:** 5302 del 25.3.2020  
RICHIEDENTE: [REDACTED]  
PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA  
(art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)  
PROVVEDIMENTO: **Tipologia dell'atto:** PARERE VINCOLANTE  
**Destinatario:** - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte per l'intervento di cui all'oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

esaminate la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

visti il parere e l'accluso verbale della Regione Piemonte;

vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;

verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole all'intervento proposto alle condizioni specificatamente espresse ed evidenziate dalla Regione Piemonte.

Per quanto attiene gli aspetti inerenti la tutela archeologica, si rappresenta che qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti, strutture e stratigrafie di natura archeologica, è necessario ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. darne immediata segnalazione a questo Ufficio. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario di questa Soprintendenza.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

**IL SOPRINTENDENTE**

Luisa Papotti

"documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i."

I Responsabili dell'Istruttoria  
Arch. G. Bergadano/EB  
tel. 011.5220443 - [gianni.bergadano@beniculturali.it](mailto:gianni.bergadano@beniculturali.it)  
Dott.ssa Stefania Ratto  
tel. 011. 19524443 - [stefania.ratto@beniculturali.it](mailto:stefania.ratto@beniculturali.it)

